

Capitale sociale 50.000,00 i.v.
Sede Legale: Milano 20121, Piazza S. Angelo 1
Tel.:+39.02.54123457 - +39.02.65560922

Ai Gentili Clienti e Loro sedi

Credito imposta sanificazione: istanze da compilare a partire dal 4 ottobre 2021

**(Art. 32 DL n. 73 del 25.05.2021, legge di conversione n. 106 del 23.07.2021,
provvedimento Agenzia delle Entrate 191910 del 15.07.2021)**

Con l'articolo 32 de DL n. 73 del 25.05.2021, convertito in legge n. 106 del 23.07.2021, **il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione sulla falsariga di quanto previsto per l'anno precedente.** Con provvedimento del 15.07.2021 l'Agenzia delle Entrate ha **fornito i modelli e le istruzioni necessarie per la richiesta, precisando che la comunicazione dovrà essere inviata in modalità telematica a decorrere dal prossimo 04.10.2021 e fino al prossimo 04.11.2021.** L'invio dovrà essere effettuato attraverso il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (direttamente dal contribuente o per il tramite di un intermediario abilitato). Il beneficio trova applicazione nei confronti di **soggetti esercenti attività d'impresa, arti, professioni nonché enti commerciali e prevede un credito del 30% calcolato sulle spese sostenute per i mesi da giugno ad agosto 2021, nel limite di 60.000 euro per beneficiario.** In precedenza, con l'articolo 125 del DL n. 34 del 19.05.2020, il legislatore ha abrogato le formule agevolative (art. 64 DL n. 18/2020 e art. 30 DL n. 23/2020) introducendo un **credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di DPI e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, nel limite massimo di 60.000 euro per beneficiario.** Rispetto alle spese ammesse, la nuova formula agevolativa valida per il 2021 ricalca quanto già precedentemente previsto in occasione del 2020 con alcune piccole modifiche. Possono essere **ammessi al beneficio la sanificazione degli ambienti, la somministrazione di tamponi, l'acquisto di DPI (mascherini, guanti visiere, occhiali, tute da protezione, ecc.), di prodotti detergenti e disinfettanti, acquisto di termometri, termoscanter, nonché dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale.** Il credito d'imposta può essere utilizzato nel modello Redditi 2022 o in compensazione tramite modello F24, non è tassato ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi. **Possono fruire del beneficio anche le strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo previsto dal DL rilancio.**

Premessa

Con l'articolo 32 del DL n. 73 del 25.05.2021, convertito con legge n. 106 del 23.07.2021, il legislatore ha introdotto **un beneficio a favore di coloro che sostengono spese di sanificazione ed acquisto di DPI nel periodo da giugno fino ad agosto 2021**. Il credito, introdotto sulla falsariga di quanto previsto dal DL n. 34/2020, prevede la fruizione di un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute su dette spese, **da utilizzare in occasione della presentazione del modello Redditi 2022 o in compensazione**.

Con [provvedimento n. 191910 del 15.07.2021](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito il [modello](#) e le [istruzioni](#) necessarie per presentare istanza di accesso al beneficio, per la quale sarà possibile procedere con l'invio nel periodo **dal 04.10.2021 fino al 04.11.2021**.

ADEMPIMENTI E TERMINI

Invio istanza

Dal 04.10.2021 al 04.11.2021

L'invio, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, dovrà essere effettuato **telematicamente attraverso i servizi messi a disposizione dell'Agenzia** ed utilizzando il modello approvato con il provvedimento in commento.

COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

(Credito d'imposta art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

BENEFICIARIO	Codice fiscale	
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale	Codice carica
SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA (art. 32 D.L. n. 73/2021)	Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021	,00
	Credito d'imposta	,00
RINUNCIA	Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione indicata nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non va compilato il riquadro delle spese agevolabili)	
SOTTOSCRIZIONE	Data	FIRMA
	giorno mese anno	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato	
Riservato al soggetto incaricato	Data dell'impegno	FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO
	giorno mese anno	

A differenza di quanto previsto nell'anno precedente, **l'aliquota di incentivo viene ridotta dal 60 al 30%.**

SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI	
Aliquota beneficio	30%
Massimale per beneficiario	60.000 euro
Ulteriori limitazioni	Limite risorse disponibili per la misura
Soggetti ammessi	Soggetti esercenti attività d'impresa. Esercenti arti o professioni, in forma individuale o associata. Enti non commerciali, inclusi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti. Strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo di cui al DL n. 34/2020.
Spese ammesse	Sanificazione degli ambienti. Acquisto di dispositivi di protezione individuale. Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti. Acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale. Acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. Somministrazione di tamponi.

OSSERVA

Segnaliamo che la precedente formula agevolativa è interessata dai seguenti provvedimenti di prassi. Considerata la vicinanza dei due benefici ricordiamo i provvedimenti emessi in precedenti occasioni:

- **circolari n. 20/E/2020 e n. 25/E/2020**, nel contesto delle quali sono stati forniti i primi chiarimenti in merito al credito d'imposta in rassegna;
- **provvedimento n. 259854/2020** con cui sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito in rassegna ed illustrate le modalità con le quali i

soggetti beneficiari comunicano all’Agenzia delle entrate, in luogo dell’utilizzo diretto, l’opzione per la cessione del credito in parola, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

- **provvedimento n. 302831 dell’11 settembre 2020**, con cui è stata fissata al 15,6423% la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, previsto dall’art. 125 del DL 34/2020 in relazione alle spese sostenute nel 2020;
- **risoluzione n. 52 del 14 settembre 2020**, è stato istituito il codice tributo “6917” per l’utilizzo in compensazione mediante il modello F24 del credito d’imposta in rassegna.

Normativa

Come anticipato in premessa, il legislatore con l’articolo 32 del DL n. 73/2021 ha introdotto un beneficio *“Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale [...] spetta un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021”*.

Con il comma 4 viene previsto che *“con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1”*.

L’agevolazione in breve

Possono essere **ammessi al beneficio** i seguenti **soggetti**:

AMBITO SOGGETTIVO

I	Soggetti esercenti attività d’impresa.
II	Esercenti arti o professioni, in forma individuale o associata.
III	Enti non commerciali, inclusi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti.
IV	Strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo di cui al DL n. 34/2020.

OSSERVA

In occasione del beneficio precedente, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che devono ritenersi inclusi anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole secondo quanto precisato dalla circolare n. 20/2020 dell’Agenzia delle Entrate. Pur in mancanza di una conferma in tal senso si osserva che, con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione i due benefici sono identici.

Possono essere oggetto del beneficio le seguenti spese sostenute dal mese di giugno ad agosto 2021:

AMBITO DI APPLICAZIONE	
I	La sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività. ATTENZIONE! Con riferimento alle attività di sanificazione, l’Agenzia delle Entrate in occasione del precedente beneficio (circ. 10.7.2020 n. 20, § 2.2.1) ha chiarito che, in considerazione della ratio legis del credito d’imposta, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID 19.
II	L'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, Ffp2 e Ffp3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea.
III	L'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti.
IV	L'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
V	L'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
VI	Somministrazione di tamponi (tale ipotesi non veniva esplicitamente prevista nel beneficio per il 2020).

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta per le spese sostenute da giugno ad agosto 2021. Ai fini dell’imputazione delle spese, in occasione di precedenti chiarimenti l’Agenzia ha specificato che:

1. **per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, vale a dire la data di effettivo pagamento** (ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d'imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020);
2. per le **imprese individuali e le società rileva il principio di competenza** (quindi, rilevano le spe-se da imputare al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti).

Credito d'imposta spettante

Il credito d'imposta spetta:

1. nella misura del **30%** delle suddette spese sostenute nel 2020;
2. fino ad un massimo di **60.000,00 euro** per ciascun beneficiario (limite previsto per il credito d'imposta e non per le spese agevolabili; circ. Agenzia delle Entrate 20/2020);
3. nel **limite complessivo di spesa previsto per l'agevolazione**.

Utilizzo

Con riferimento all'utilizzo del beneficio, **il credito può essere utilizzato nel dichiarativo Redditi 2022 oppure in compensazione tramite modello F24 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.**

Viene inoltre previsto che il credito d'imposta non rileva ai fini del:

1. **rapporto di deducibilità degli interessi passivi**, di cui all'art. 61 del TUIR;
2. **rapporto di deducibilità dei componenti negativi**, di cui all'art. 109 co. 5 del TUIR.

Prov. Agenzia delle Entrate

Come anticipato in premessa, **la comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o per il tramite di un intermediario abilitato**. A seguito della presentazione della comunicazione viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa a carico o lo scarto con l'indicazione delle motivazioni.

L'invio dell'istanza **deve essere effettuato nel periodo dal 04.10.2021 fino al 04.11.2021**. Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova comunicazione sostitutiva della presedente, oppure presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Il modello a disposizione si compone delle seguenti sezioni:

COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

(Credito d'imposta art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

BENEFICIARIO	Codice fiscale <input style="width: 90%;" type="text"/>			
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale <input style="width: 90%;" type="text"/>	Codice carica <input style="width: 10%;" type="text"/>		
SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA (art. 32 D.L. n. 73/2021)	Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021	<input style="width: 100px;" type="text"/> ,00		
	Credito d'imposta	<input style="width: 100px;" type="text"/> ,00		
RINUNCIA	Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione indicato nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non va compilato il riquadro delle spese agevolabili) <input style="width: 100px;" type="checkbox"/>			
SOTTOSCRIZIONE	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Data giorno mese anno <input style="width: 100%;" type="text"/></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">FIRMA <input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> </table>		Data giorno mese anno <input style="width: 100%;" type="text"/>	FIRMA <input style="width: 100%;" type="text"/>
Data giorno mese anno <input style="width: 100%;" type="text"/>	FIRMA <input style="width: 100%;" type="text"/>			
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato <input style="width: 90%;" type="text"/>			
Riservato al soggetto incaricato	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Data dell'impegno giorno mese anno <input style="width: 100%;" type="text"/></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO <input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> </table>		Data dell'impegno giorno mese anno <input style="width: 100%;" type="text"/>	FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO <input style="width: 100%;" type="text"/>
Data dell'impegno giorno mese anno <input style="width: 100%;" type="text"/>	FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO <input style="width: 100%;" type="text"/>			

In rappresentante firmatario della comunicazione deve essere indicato:

1. se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione (es. Rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata “Codice carica”;
2. se il beneficiario è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata “Codice carica”.

Nel rigo “**spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione e credito d'imposta (art. 32 DL n. 73/2021)**” deve essere indicato l'ammontare delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19.

In “**Credito d'imposta**” deve essere indicato (arrotondato all'unità di euro) il 30 per cento dell'importo indicato nel campo “Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021”. Nel caso in cui il risultato sia superiore a 60 mila euro, in questo campo deve essere indicato l'importo di 60 mila euro.

Il quadro rinuncia va barrato se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole **rinunciare al credito comunicato**. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell'eventuale rappresentante firmatario della comunicazione (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato). La rinuncia riguarda **sempre l'intero ammontare**

del credito d'imposta e può essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è consentito l'invio della comunicazione.

Come sempre lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

CSA International Consulting Srl

Milano, 29 Agosto 2021

Copyright© La Lente sul Fisco